

UNIONE TERRE DI CASTELLI



Comuni di:

- Castelnuovo Rangone -
- Castelvetro di Modena -
- Guiglia -
- Marano sul Panaro -
- Savignano sul Panaro -
- Spilamberto -
- Vignola -
- Zocca -

REGOLAMENTO BENESSERE ANIMALE

Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 54 del 04.11.2021

Indice

TITOLO 1 PRINCIPI

- Art.01 - Profili istituzionali
- Art.02 - Valori etici e culturali
- Art.03 - Competenze del Sindaco
- Art.04 - Tutela degli animali
- Art.05 - Associazioni ed Enti di protezione animale

TITOLO 2 DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art.06 - Definizioni
- Art.07 - Ambito di applicazione
- Art.08 - Esclusioni

TITOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.09 - Detenzione di animali
- Art.10 - Maltrattamento di animali
- Art.11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art.12 - Abbandono di animali
- Art.13 - Avvelenamento di animali
- Art.14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art.15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art.16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art.17 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e dei responsabili di pensioni di animali
- Art.18 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti cinofili
- Art.19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
- Art.20 - Istituzione del Servizio di recupero 24 h 24 di cani randagi e/o incidentati e di gatti incidentati nel territorio Unione Terre di Castelli

TITOLO 4 CANI

- Art.21 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art.22 - Detenzione dei cani
- Art.23 - Caratteristiche e dimensioni dei recinti.
- Art.24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art.25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani
- Art.26 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti
- Art.27 - Accesso degli animali negli uffici pubblici e negli esercizi pubblici
- Art.28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art.29 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi
- Art.30 - Cani adottati da strutture pubbliche o private

TITOLO 5 GATTI

- Art.31 - Struttura comunale per il ricovero di gatti
- Art.32 - Definizione
- Art.33 - Gatti di proprietà
- Art.34 - Colonie feline
- Art.35 - Colonie feline presenti nei cantieri
- Art.36 - Alimentazione dei gatti

TITOLO 6 CONIGLI DA COMPAGNIA

- Art.37 - Detenzione dei conigli da compagnia
- Art.38 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

TITOLO 7 AVIFAUNA

- Art.39 - Detenzione degli uccelli
- Art.40 - Dimensioni delle gabbie
- Art.41 - Protezione degli uccelli autoctoni minacciati o in via di estinzione

TITOLO 8 ANIMALI ACQUATICI

- Art.42 - Detenzione di specie animali acquatiche
- Art.43 - Divieti
- Art.44 - Pesca a pagamento
- Art.45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO 9 ANIMALI ESOTICI

- Art.46 - Modalità di detenzione di animali esotici

TITOLO 10 EQUIDI

- Art.47 - Principi distintivi
- Art.48 - Idoneità dell'equide al traino di veicoli
- Art.49 - Limitazioni all'uso dei cavalli

TITOLO 11 PET THERAPY

- Art.50 - Terapie assistite dagli animali

TITOLO 12 ANIMALI ATLETI

- Art.51 - Animali utilizzati per fare sport

TITOLO 13 MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art.52 - Macellazione domestica

TITOLO 14 CIMITERI PER ANIMALI

- Art.53 - Inumazione di animali – Cimiteri

TITOLO 15 ACCERTAMENTI E SANZIONI

- Art.54 - Vigilanza
- Art.55 - Sanzioni amministrative

TITOLO 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art.56 - Abrogazione di norme
- Art.57 - Entrata in vigore
- Art.58 - Norma finale

TITOLO 1 - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. L'Unione Terre di Castelli, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. L'Unione Terre di Castelli, quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, riconosce e individua nella salvaguardia di ogni specie animale uno strumento utile e finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
3. L'Unione Terre di Castelli al fine di favorire una corretta convivenza tra esseri umani e animali, incentiva politiche concrete di rispetto che riguardano tutte le specie di animali presenti sul territorio.
4. L'Unione Terre di Castelli al fine di tutelare la salute pubblica e l'ambiente in un rapporto di corretta convivenza tra esseri umani e animali, promuove e valorizza iniziative e interventi rivolti al rispetto degli equilibri ecologici e alla conservazione di ogni biosistema ad essi correlato. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere in considerazione anche gli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
5. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento del benessere animale.
6. Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine territorio Comunale e Sindaco, senza alcuna qualificazione, con essi deve intendersi Comune e Sindaco facente parte dell'Unione Terre di Castelli

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. L'Unione Terre di Castelli, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, concorre nel riconoscere la libertà di ogni cittadino ad esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali quale mezzo idoneo a concorrere allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della terza età.
2. L'Unione Terre di Castelli promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza.
3. L'Unione Terre di Castelli valorizza la tradizione e la cultura animalista del territorio, promuove forme espressive volte ad accrescere l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze dei Sindaci

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art.107 del D.lgs. 267/00, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco o suo delegato, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune

4. Al Sindaco in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
5. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. L'Unione Terre di Castelli riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.
2. L'Unione Terre di Castelli in base alla L. 281/91, alla L.R. 27/2000 e L.R 5/2005, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. L'Unione Terre di Castelli si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. L'Unione Terre di Castelli condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. L'Unione Terre di Castelli tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
6. L'Unione Terre di Castelli si adopera perché siano sviluppate metodologie scientifiche sostitutive per le attività che prevedono l'utilizzo di animali vivi a scopi sperimentali

Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici o privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con l'Unione Terre di Castelli per sviluppare il benessere degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.
2. A tale fine, possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale. Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio dell'Unione ed all'applicazione del presente regolamento.
3. Fermo restando quanto previsto del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, colonie feline, possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche, aziende private e da esercizi commerciali, delle eccedenze di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi. Per poter ricevere sottoprodotti di origine animale (cibo-scarti commerciali dai supermercati) devono essere in possesso di registrazione ai sensi del CE reg.1069/09 che prevede una serie di prescrizioni, tra cui documenti di trasporto - registri - contenitori dedicati - frigo di stoccaggio - procedure.

TITOLO 2 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 7 - Ambito di Applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio dell'Unione Terre di Castelli
2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 8 - Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, come regolamentate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative o regolamenti comunali.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 - Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure prescritte nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento dello stato di salute dell'animale.
4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.
5. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari, attraverso eutanasia, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da un'attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvederà alla soppressione.
6. È vietato sopprimere cucciolate indesiderate vedi art.544 C.P; i proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
8. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
9. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
10. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
11. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
12. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce, tale divieto trae origine dalla necessità di tutelare la salute pubblica, onde evitare il proliferare di malattie contagiose anche per l'uomo.
13. È vietato l'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli
14. Il proprietario deve detenere i propri animali, non a scopo di lucro, in numero congruo alle dimensioni dei locali in cui soggiorna e/o dei propri spazi abitativi nel rispetto di quanto stabilito al Titolo 5 del presente regolamento il Sindaco può disporre la verifica del rispetto delle condizioni di vita ed etologiche dell'animale previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, avvalendosi del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Attività Veterinarie dell'AUSL.

15. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti, in caso di sostituzione, dovranno essere rimpiazzati con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.

Art. 10 - Maltrattamento di animali

Fatto salvo quanto previsto dal Codice penale Titolo IX BIS "Dei delitti contro i sentimenti degli animali":

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato tenere animali in terrazze o balconi, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, se non è presente una "gattaiola" che consenta all'animale di rientrare nell'edificio. È vietato altresì, isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici. È fatta salva la custodia in gabbia per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
7. È vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure. Il divieto non si applica per gli uccelli e piccoli roditori. Le gabbie da utilizzare devono avere un fondo rigido per evitare eventuali ferite alle zampe.
8. È vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. È altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc., percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.
10. Preso atto dell'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, è vietato il taglio delle orecchie e la recisione delle corde vocali ai cani di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie e dei denti ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento perseguibili ai sensi del vigente codice penale. Tali divieti si estendono a tutte le specie di animali.
11. È altresì vietato il taglio della coda. Potrà essere consentita per soli scopi terapeutici in cui la mancata esecuzione potrebbe compromettere la salute dell'animale.
12. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e/o combattimenti. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento.
13. È vietata su tutto il territorio unionale la vendita e la detenzione di animali colorati artificialmente.
14. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

15. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.
16. È vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costrittive, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
17. È vietato esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo. È vietata altresì l'effettuazione di fuochi pirotecnici nelle aree e nelle zone dove sono ubicate strutture pubbliche di ricovero di animali, nel rispetto dell'ambiente e degli animali stessi.
18. È vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.
19. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.
20. Per il trasporto, la conduzione di animali e veicoli a trazione animale, si applica quanto previsto dal D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 Codice della Strada.
21. È altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole. È vietato lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti se non per brevi fermate.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto sul territorio dell'Unione Terre di Castelli di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare, sono sottoposte a speciale tutela sul territorio dell'Unione Terre di Castelli, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio dell'Unione Terre di Castelli, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Ai sensi dell'art.12 della L.R. n.27/2000 la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono. All'abbandono, si applica pertanto quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali a carico del trasgressore;
3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali con esche, bocconi o altri prodotti mortali

1. Sulla base della normativa della Regione Emilia-Romagna, il proprietario dell'animale che si sospetti essere deceduto a causa di esche, bocconi avvelenati e altri prodotti mortali o che abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, ha il compito di segnalare l'episodio al Medico Veterinario, entro 48h.
2. Il Medico Veterinario emette diagnosi di sospetto avvelenamento, sia che l'animale appartenga ad una specie domestica che selvatica, corredata da referto anamnestico. Immediatamente invia il modulo segnalazione di sospetto avvelenamento attraverso il "Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali".

3. Gli esiti delle valutazioni sulla conferma o meno del sospetto di avvelenamento dell'animale o di presenza o meno veleni nelle esche/bocconi sono immediatamente comunicati dall'IZS al Medico Veterinario che ha segnalato l'evento, alle autorità competenti e, in caso di conferma del sospetto avvelenamento all'Autorità giudiziaria.
4. Il Sindaco, a seguito della segnalazione da parte del Medico Veterinario, apre un'indagine sul territorio in collaborazione con le autorità competenti, bonificando il luogo interessato ed intensificando i controlli nelle aree considerate a rischio sulla base delle segnalazioni, nonché segnalando, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati
5. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio dell'Unione Terre di Castelli, alimenti contaminati da sostanze velenose, e bocconi contenenti materiali potenzialmente dannosi per l'animale, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

Art. 14 - Accesso degli animali su mezzi di trasporto, nei luoghi di degenza e nelle C.R.A. in caso di paziente ricoverato

1. L'Unione Terre di Castelli promuove l'accesso degli animali d'affezione ai luoghi pubblici.
2. Il proprietario, che voglia accedere col proprio animale al trasporto pubblico, deve accertarsi preventivamente, sui tempi e i modi del trasporto adeguandosi ai regolamenti imposti dal gestore del trasporto pubblico.
3. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.
4. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti e/o non udenti e i cani da lavoro.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali.
6. È consentito l'accesso di animali nei luoghi degenza o nelle CRA, nel rispetto delle disposizioni impartite con delibera regionale 2046/2013 così come recepita dall'Ausl di Modena.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto divieto di utilizzare nella pratica dell'accattonaggio cuccioli lattanti, cuccioli da svezzare, animali in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca a cura degli organi di vigilanza e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista; quelli d'affezione saranno ricoverati presso la struttura pubblica.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio dell'Unione di utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero, al fine di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio e per i responsabili delle pensioni di animali da compagnia - Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Il commerciante, l'allevatore, il proprietario e/o il responsabile della pensione di animali da compagnia, deve adempiere alle indicazioni previste per una gestione e detenzione corretta nel commercio e nell'allevamento contenute nella delibera della Giunta Regionale n. 394/2006 relativa alle "Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali".
2. Nel rispetto delle esigenze etologiche delle specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
3. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina.
4. È altresì vietato a tutti gli esercizi commerciali non indicati per il commercio di animali utilizzare nei locali e/o all'esterno del punto vendita in cui si svolge l'attività, animali di qualsiasi specie finalizzati a richiamare pubblico; sono esclusi gli animali acquatici negli acquari e gli uccelli nelle gabbie, purché detenuti secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
5. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo.
6. Le attività commerciali ambulanti e occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 40, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie.

Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale ed Enti Cinofili e Gattofili

1. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili possono promuovere, anche a scopo di adozione di animali già ospiti delle strutture di ricovero, manifestazioni nei cui programmi siano previste esibizioni di animali da compagnia coinvolti in giochi, in dimostrazione di agilità, capacità di apprendimento o di simpatia sensibilizzando i cittadini al problema dell'abbandono degli animali.
2. Le Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale e gli Enti cinofili e gattofili possono altresì organizzare mostre o esposizioni di bellezza
3. Per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo è consentito l'uso di gabbie o strumenti similari, limitatamente al trasporto degli animali sul luogo dell'iniziativa ovvero per garantire la momentanea sicurezza dell'animale stesso e sempre che l'animale sia ivi trattenuto per un breve lasso di tempo.
4. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali.
5. Durante le manifestazioni dovrà essere garantita dall'organizzatore la presenza di un medico veterinario.
6. Per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente articolo, l'Associazione o l'Ente promotore dovrà presentare al Comune, che ospita la manifestazione, apposita istanza di autorizzazione veterinaria temporanea. L'autorizzazione veterinaria temporanea sarà rilasciata previo parere favorevole del Dipartimento Sanità Pubblica – Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL di Modena

Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. Tale divieto non si applica:
 - a. ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante, normati negli appositi atti;
 - b. alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati;
 - c. agli eventi culturali e manifestazioni legate alle attività tradizionali enogastronomiche, dell'agricoltura e dell'artigianato (ad esempio feste e sagre di paese, mostre e mercati), sempre che dette iniziative siano preventivamente autorizzate dal Comune e purché l'impiego degli animali non ne leda la dignità e non procuri loro fastidi o disagi, valorizzandone al contrario le doti e le capacità proprie di ciascuna specie e il rapporto che può instaurarsi con l'uomo.
3. Sono vietate altresì le gare di Sleddog su tratti di asfalto (gare di slitte con ruote trainate da cani con persona sopra), eccetto che su strade sterrate debitamente segnalate per la gara e sotto controllo veterinario prima dell'inizio e dopo la gara. Gli allenamenti e le gare, sono autorizzate solo per gli iscritti a società riconosciute dal C.O.N.I..
4. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre; sono esclusi gli animali acquatici negli acquari e gli uccelli nelle gabbie, purché detenuti secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
5. È vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole.
6. È vietato il commercio ambulante o occasionale di animali d'affezione.
7. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali d'affezione ad eccezione delle toelettature.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 20 - Istituzione del Servizio di recupero h 24 di cani randagi e/o incidentati e di gatti incidentati nel territorio dei comuni facenti parte dell'Unione Terre di castelli.

1. L'Unione Terre di castelli in accordo col dipartimento di sanità pubblica servizio veterinario dell'ASL nonché in attuazione della normativa vigente legge regionale 27/2000 istituisce il servizio di recupero dei cani randagi e/o incidentati e gatti incidentati nel territorio dell'Unione Terre di Castelli.

TITOLO 4 – CANI

Art. 21 - Detenzione dei cani

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, cose il proprietario e il detentore di un cane si devono attenere all'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute del 06/08/2013 e successive modifiche da ultimo prorogata il 10/08/2020
2. I cani di proprietà o comunque detenuti che circolano nelle vie e in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti al guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
3. I soggetti che, per i quali è stata accertata una condizione di "aggressività non controllata" dal Servizio veterinario dell'AUSL, devono essere condotti con guinzaglio e museruola ed adottando le ulteriori prescrizioni stabilite dal veterinario.
4. Nelle aree appositamente attrezzate (aree di sgambamento libero) i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore.
5. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da impedire eventuali aggressioni a soggetti esterni alla proprietà e non consentire agli animali di uscire sul luogo pubblico.
6. L'obbligo del guinzaglio e della museruola viene meno quando trattasi di cani da caccia e da pastore, nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o la guardia dei greggi, nonché i cani da lavoro o al servizio di persone non vedenti e disabili.
7. Temporanei esoneri possono essere concessi dall'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione, che dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
8. È vietato l'uso e la detenzione di collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici;
9. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
La lunghezza della catena dovrà in ogni caso sempre permettere al cane di raggiungere il riparo nonché le ciotole dell'acqua e del cibo.

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Durante le uscite giornaliere, il proprietario/detentore dovrà evitare di sottoporre il cane a sforzi eccessivi e prolungati.
3. I cani custoditi in box o recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.
4. È fatto divieto di condurre cani al guinzaglio in bicicletta durante la pedalata o comunque tramite mezzi di locomozione in movimento così come previsto dall'art. 182 Codice della Strada
5. Al fine di tutelare il cane da sforzi eccessivi e prolungati, non si dovrà forzare l'andatura o costringerlo a correre, impedendo all'animale di espletare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali, inibendo così il suo stato di benessere.

6. Ai cani detenuti in luoghi isolati deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata, che garantisca il soddisfacimento dei bisogni di socialità, nonché il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 5/2005.
7. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 23 - Caratteristiche e dimensioni dei recinti

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
2. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 28; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 10.

Tale norma non si applica ai canili comunali, intercomunali o convenzionati con la pubblica amministrazione in quanto già regolamentato dalla L.R. 05/2005 e successive modifiche e L.R. 27 del 07/04/2000.

3. Per i cani custoditi in box è obbligatoria un'area di sgambamento aggiuntiva. L'area di sgambamento dovrà essere di libero accesso al cane e, nel complesso, il box più l'area di sgambamento dovrà avere dimensioni minime come da comma precedente. Il solo box avrà una superficie di base non inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui il 30% chiuso o coperto). Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 7.
4. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto o box devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti e i box devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia o di difficile contenimento, devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due) ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.
5. I box e i recinti devono essere parzialmente ombreggiati, avere un'inclinazione per il drenaggio e una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento) e antisdrucchiolo; non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
6. I box e i recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.
7. I cani custoditi nei box e nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
8. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'ASL, impartirà le prescrizioni di adeguamento, disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.

Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, compresi i giardini ed i parchi pubblici. Il conduttore deve avere al seguito la museruola da applicare in caso di necessità.

2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio anche l'apposita museruola.
3. È vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi per bambini, nelle aree verdi scolastiche e in quelle aree delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche e motivate ordinanze sindacali. (art.30 regolamento PU).
4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o altri diversamente abili, e ai cani da lavoro e utilizzati per pet-therapy.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani

1. Nell'ambito del comune possono essere individuate, tramite progetti mirati, aree destinate a sgambamento libero dei cani. Tali aree devono essere realizzate secondo criteri definiti dalla normativa vigente. La gestione delle aree, le modalità di controllo e sorveglianza, nonché la fruizione delle stesse da parte della cittadinanza possono essere definite con apposite convenzioni con i comuni, ovvero regolamentate, anche tramite patti di collaborazione.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
3. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
4. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani.
5. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
6. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
7. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 26 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o soprattassa.

Art. 27 - Accesso negli uffici pubblici e locali pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere, tenuti al guinzaglio e con la museruola indossata negli uffici pubblici o ad uso pubblico e nei locali pubblici (ad esempio pubblici esercizi, nelle gallerie dei centri commerciali, negozi di vicinato, ecc.).
2. Sarà cura del conduttore dell'animale far sì che questi non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno a persone, cose e animali.
3. È altresì vietato lasciare il cane, pur se provvisto di guinzaglio e museruola calzata, legato e incustodito all'interno dei locali di cui al comma 1; tale divieto non si applica se nel locale è presente una zona appositamente dedicata e separata dal pubblico.
4. È facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi (ad esempio bar, ristoranti, ecc.) vietare l'accesso ai cani: in questo caso è onere del gestore segnalare in maniera chiara tale divieto all'ingresso del locale

Art. 28 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi. Gli idonei strumenti di raccolta devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al successivo art. 53.
2. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali accompagnatori delle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili impossibilitati alla raccolta.

Art. 29 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio dell'Unione Terre di castelli sono assicurati dai singoli comuni facenti parte dell'Unione anche separatamente fra loro.
2. Alla sua gestione il Comune e/o Unione Terre di Castelli provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.
3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.
4. Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la presenza di cani con aggressività.
5. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche e verrà valutata e gestita in accordo con il conduttore del canile comunale mediante liste d'attesa.
6. I cani vaganti regolarmente identificati, oppure non identificati, ma dei quali sia possibile individuare il detentore, sono restituiti al medesimo con l'addebito delle spese di recupero e di eventuale immissione del microchip. Il mancato ritiro del cane ricoverato presso il canile è equiparato all'abbandono decorso il termine di 20 giorni da quando il proprietario è stato informato; fatta salva la denuncia ai sensi di legge, l'animale diventa di proprietà dell'Unione Terre di Castelli e quindi adottabile al pari di ogni altro animale non di diversa proprietà in carico alla struttura.

Art. 30 - Cani adottati da strutture pubbliche e private

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso i canili convenzionati in unione, si consente ai legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale di richiedere in adozione un cane. L'Unione Terre di castelli in questo caso si impegna a fornire gratuitamente la profilassi di protocollo, la sterilizzazione, l'assistenza veterinaria gratuita (ad esclusione dei farmaci, degli esami o interventi specialistici), presso l'ambulatorio della struttura pubblica fino al termine fisiologico della vita dell'animale.
2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

TITOLO 5 - GATTI

Art. 31 - Definizione termini utilizzati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi;
4. "Referente di Colonia" è il cittadino autorizzato e adeguatamente formato e/o informato, anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline e collabora attivamente ai programmi di sterilizzazione. Per favorire l'informazione dei Referenti l'Amministrazione Comunale diffonderà tramite il proprio sito Internet e provvederà a consegnare, all'atto del censimento di nuove colonie feline, un vademecum stilato in collaborazione con le Associazioni della Consulta animalista e con il contributo del Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Attività Veterinarie dell'ASL.
5. "Gatto vagante di proprietà" è il gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dimostrano la proprietà.
6. Si definisce "Oasi felina" la struttura permanente di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

Art. 32 - Struttura Unione Terre di Castelli per il ricovero di gatti

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, ospedalizzate, carcerate, sfrattate, ecc., sono assicurati mediante apposita struttura di ricovero.
2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.
3. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più gatti, in analogia a quanto previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta.
4. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche, verrà valutata e gestita in accordo con il conduttore del gattile comunale mediante liste d'attesa.

Art. 33 - Gatti di proprietà

1. Il gatto, anche se per sua natura è più libero e indipendente rispetto ad un cane, ha comunque la necessità di essere curato, alimentato e soccorso in caso di bisogno.
2. È vietato tenere gatti in terrazze o balconi, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, se non è presente una "gattaiola" che consenta all'animale di rientrare nell'edificio. È vietato altresì, isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici. È fatta salva la custodia in gabbia per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
3. La pratica della sterilizzazione dei gatti, che deve essere promossa in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei gattili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Emilia-Romagna

Art. 34 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dall'Unione Terre di Castelli
2. Unione Terre di castelli in collaborazione con la ASL servizio veterinario ed eventualmente associazioni zoofile potrà promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento quali Referenti di colonia felina
3. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
4. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. Le colonie feline sono tutelate dall'Unione Terre di Castelli e dai comuni aderenti attraverso i Referenti che le accudiscono. I Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli potranno stipulare una convenzione per la gestione delle stesse con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano.
6. Nel caso di episodi di maltrattamento, Unione Terre di Castelli si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
7. Le colonie feline che vivono all'interno nel territorio dell'Unione Terre di Castelli sono censite da ogni singolo comune in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le Associazioni aventi finalità zoofile, i referenti e/o singoli cittadini.
8. Il riconoscimento di nuova colonia felina sarà effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL su richiesta inoltrata al Sindaco del comune competente territorialmente dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.
9. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra i Comuni membri dell'Unione Terre di Castelli, il Servizio Veterinario dell'USL e l'associazione convenzionata.
10. L'Unione Terre di Castelli o singolo comune membro dell'Unione, sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.
11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal comune competente per territorio su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari o di sicurezza dallo stesso Servizio accertate.

Art. 35 - Colonie feline presenti nei cantieri

1. Chiunque intenda eseguire opere edili e/o di restauro di carattere pubblico o privato i cui interventi ricadono in zone o aree interessate dalla presenza di colonia felina, dovrà prima dell'inizio dei lavori e previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'USL, prevedere ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati un'idonea collocazione temporanea e/o definitiva per gli animali.
2. Particolare attenzione dovrà essere applicata anche nei campi posti nelle vicinanze delle colonie feline, prima di falciare l'erba.
3. Dovrà essere sempre concessa ai referenti di colonia la possibilità di rifornire gli alimenti ai gatti.

Art. 36 - Gestione delle colonie feline da parte dei referenti

1. L'Unione Terre di Castelli riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.

2. Al referente di colonia è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat posto su area pubblica nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
3. I referenti delle colonie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

TITOLO 6 - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 37 - Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
2. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art. 38 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto;
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

TITOLO 7 - AVIFAUNA

Art. 39 - Detenzione degli uccelli

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 40 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario e/o ricovero per esigenze sanitarie.
3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 41 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione

1. È vietata la distruzione dei nidi di rondine, balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. Nel caso in cui si renda necessario per ristrutturazioni di case e messa in sicurezza degli immobili la distruzione degli stessi, l'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

TITOLO 8 - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti possibilmente in un numero non inferiore a cinque esemplari.
2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.

Art. 43 - Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquacoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a. lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al successivo art. 45;
 - b. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c. mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;
 - d. cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei, che devono essere uccisi immediatamente prima di essere cucinati.
2. È vietato tenere permanentemente legate le chele ai crostacei. La legatura delle chele è consentita solo nella fase di commercializzazione, al fine di evitare combattimenti ed eventuali mutilazioni.
3. È fatto obbligo di sopprimere i crostacei prima della cessione al consumatore finale, nel caso di vendita al dettaglio immediatamente prima della cottura, nel caso di esercizi che somministrano alimenti e che conservano i crostacei vivi all'interno di vasche adeguate.
4. La soppressione dei crostacei dovrà essere eseguita da personale formato, utilizzando il metodo descritto nel parere del centro di referenza nazionale per il benessere degli animali rilasciato il 29/07/2007.

Art. 44 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali appartenenti a specie acquatiche devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 45 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura.
2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.
3. È vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

TITOLO 9 - ANIMALI ESOTICI

Art. 46 - Detenzione di animali esotici

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere; in particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.
2. Acquari, terracquari e teche (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
3. I contenitori devono presentare internamente superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.
4. I contenitori devono presentare un sistema di areazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.
5. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, e l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza e la larghezza dei contenitori devono rispondere entrambe ai seguenti parametri percentuali minimi, riferiti alle dimensioni dell'adulto della specie/tipo: anfibi, sauri e loricati, 300% della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 150% della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto e per quanto riguarda la larghezza 50% della lunghezza dell'animale; è ammessa la presenza di non oltre 2 esemplari nella stessa teca (con un incremento del 20% della superficie), purché vengano forniti arredi, rifugi o tane che consentano agli animali di ripararsi dall'eventuale aggressione dell'altro ospite; tartarughe, 500% della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).
6. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori a cm 60x40, altezza cm 35 (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).
7. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibie devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.
8. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo.

TITOLO 10 - EQUIDI

Art. 47 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto. L'Unione Terre di Castelli promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.
3. Il cavallo destinato alle corse, all'attività ippica in genere, all'attività di terapia assistita e alla trazione di vetture pubbliche non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere senziente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo;
4. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli; devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente;
5. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per quattro metri;
6. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o cavalle gravide;
7. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria). Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1° agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E' altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
8. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
9. Per le manifestazioni di rievocazione storica non comprese nei calendari delle manifestazioni sportive, autorizzerà lo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel rispetto delle norme vigenti e applicherà le indicazioni tecniche contenute nella Delibera della Giunta Regionale n. 647/2007 allegato C;

Art. 48 - Idoneità dell'equide al traino di veicoli

1. L'idoneità dell'equide che deve trainare vetture pubbliche e/o private rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente, è requisito necessario per esercitare il trasporto.
2. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo.

Art. 49 - Limitazioni all'uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli e foraggiarli

- regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo.
 3. L'utilizzo di animali appartenenti alla specie prevista dal presente Titolo in uso alle Forze Armate e/o dell'Ordine è regolamentato da propria normativa.

TITOLO 11 - IAA PET THERAPY

Art. 50 - Interventi Assistiti con Animali I.A.A. (Pet Therapy)

1. L'Unione promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver seguito i percorsi formativi previsti dalle linee guida nazionali.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di I.A.A. dovranno presentare comunicazione all'azienda AUSL competente secondo quanto stabilito nelle norme sotto richiamate:
 - a. Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 3 – Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 17 febbraio n. 5– Art. 4 bis
 - b. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali – I.A.A.” del 25 marzo 2015
 - c. Regione Emilia-Romagna – Delibera n. 2020 del 26/11/2018 “Disposizioni attuative delle linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.), recepite con Delibera di Giunta Regionale n. 679/2015”
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di Attività Assistite con Animali (A.A.A.) e di Terapie Assistite con Animali (T.A.A.). In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di A.A.A e di T.A.A sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di A.A.A. e T.A.A. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati.

TITOLO 12 - ANIMALI ATLETI

Art. 51 - Animali utilizzati in attività sportive

Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36 si dispone che:

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario. Tale caso è previsto quando è necessario abbattere l'animale a seguito di eventi infausti che ne hanno compromesso irreversibilmente le capacità motorie o vitali (come, ad esempio, nel caso di equidi impiegati in competizioni o gare), allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 e comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
8. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.
9. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza o la reperibilità di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
10. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati contro il sentimento per gli animali e per violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

TITOLO 13 - MACELLAZIONE

Art. 52 - Macellazione uso familiare

1. La macellazione di suini per il solo uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Sindaco ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 13 del Regio Decreto 3298 / 28.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato idoneo sistema di stordimento dell'animale ai sensi del D. Lgs. n. 333 del 01/09/1998;
3. La macellazione a domicilio dei bovini, ovini, caprini ed equini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
4. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita del pubblico.
5. L'Unione riconosce la possibilità di individuare i conigli come animali da affezione e ne promuove la tutela, anche incentivando la loro esclusione dalla macellazione.

TITOLO 14 - CIMITERI PER ANIMALI

Art. 53 - Inumazione animali d'affezione - Cimiteri

1. Al fine di consentire a quanti hanno accudito e curato il proprio animale (cani, gatti, uccelli, conigli, pesci e altri piccoli animali da compagnia) nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, l'Unione Terre di Castelli, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, può autorizzare enti, associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa vigente, a destinare appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. Tali strutture cimiteriali dovranno essere gestite nel rispetto delle norme vigenti. L'inumazione, la cremazione e/o tumulazione dovrà essere consentita per gli animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato rilasciato da un medico-veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

TITOLO 15 - SANZIONI

Art. 54 - Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Zoofile Volontarie e le Guardie Ambientali volontarie appositamente delegati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 55 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'art. 7/bis del Decreto Legislativo 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro) e indicate dai singoli articoli del presente regolamento. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e del regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative. La giunta dell'Unione può inoltre decidere di stabilire modifiche ed adeguamenti alle sanzioni del presente regolamento ivi compresa la facoltà prevista dal 2 comma dell'art. 16 della legge 689/81.

2. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della Legge 689/81 o nella notificazione da effettuare ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della Legge 689/81.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire entro i termini indicati nel verbale di contestazione di cui al punto 2. Tali termini, quando non già fissati dal presente regolamento, dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'Agente accertatore.
4. Il ricorso effettuato ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 si estende anche agli obblighi di cui al punto 2.
5. La mancata esecuzione dell'obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 3, comporta l'applicazione di un'ulteriore sanzione amministrativa pari all'importo massimo previsto dalla violazione contestata, e previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, e l'esecuzione coattiva dell'obbligo con i suoi agenti od organi. Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
6. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 61, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni di cui ai commi seguenti si applicano ad ogni singolo animale.
7. La violazione delle disposizioni di cui agli artt., 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 è punita con una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 (PMR € 150,00)
8. Il Comune in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 13 ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi.
9. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 22 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 (PMR € 100,00).
10. La violazione di ogni altra disposizione di cui al presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 (PMR 50,00).
11. Almeno il 50% dei proventi delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sarà destinato conformemente a quanto previsto dall'art. 14 della Legge Regionale 5/2005, ovvero per tutelare e promuovere il benessere animale.

TITOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Abrogazioni di norme

1. I Regolamenti Comunali di benessere animale attualmente in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati. Si ritengono inoltre abrogate tutte le ordinanze sindacali il cui oggetto è disciplinato e regolamentato dal presente regolamento.

Art. 57 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di benessere animale entra in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 58 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.